



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

13.4.2015

B8-0348/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sul centenario del genocidio armeno
(2015/2590(RSP))

**Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki,
Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark
Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim**
a nome del gruppo ECR

B8-0348/2015

**Risoluzione del Parlamento europeo sul centenario del genocidio armeno
(2015/2590(RSP))**

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 18 giugno 1987¹ su una soluzione politica per il problema armeno,
 - vista la Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,
 - vista la sua risoluzione sulla coscienza europea e sul totalitarismo² adottata il 2 aprile 2009,
 - viste la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e la politica dell'UE in materia,
 - vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sull'apertura dei negoziati con la Turchia³,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare Euronest, del 17 marzo 2015, sul centenario del genocidio armeno,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che una delle principali motivazioni all'origine del movimento di unificazione europea è la volontà di impedire il ripetersi di guerre e crimini contro l'umanità in Europa;
- B. considerando che, nel 2015, ricorre il centenario del genocidio armeno perpetrato nell'Impero ottomano e che ha provocato la deportazione di circa due milioni di armeni, un milione e mezzo dei quali sono stati uccisi;
- C. considerando che, insieme agli armeni ottomani, anche i pontici ottomani, i greci, gli assiri, gli yazidi e altre minoranze etniche e religiose sono stati vittime di questa politica di sterminio;
- D. considerando che il Parlamento europeo ha riconosciuto, nella sua risoluzione del 18 giugno 1987, che i massacri degli armeni, che hanno avuto luogo negli anni dal 1915 al 1923, costituiscono un genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del reato di genocidio;
- E. considerando che molti altri paesi hanno riconosciuto e condannato il genocidio armeno, tra cui Belgio, Canada, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Paesi Bassi,

1 GU C 190 del 20.7.1987, pag. 119.

2 GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 25.

3 GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 163.

Polonia, Slovacchia e Svezia; considerando che la Turchia si è finora rifiutata di farlo;

- F. considerando che il genocidio armeno assume un significato ancora maggiore nel contesto delle commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale;
1. si unisce alla commemorazione del centenario del genocidio armeno in uno spirito di fratellanza europea, solidarietà e giustizia;
 2. sottolinea che la negazione del genocidio e di altri crimini contro l'umanità, oltre agli atti di razzismo, xenofobia o odio religioso, costituiscono una chiara violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dovrebbero pertanto essere condannati;
 3. accoglie con favore il riconoscimento del genocidio armeno da parte di un numero crescente di Stati membri dell'UE, dei loro parlamenti nazionali e dei paesi terzi; esorta gli Stati membri dell'UE a riconoscere questo fatto e, insieme alle istituzioni dell'UE, a contribuire al suo riconoscimento da parte dei membri della comunità internazionale; ribadisce il suo invito alla Turchia a riconoscere il genocidio armeno;
 4. sottolinea l'importanza di adottare le misure legislative necessarie per impedire la negazione del genocidio armeno;
 5. propone l'istituzione di un giorno europeo del ricordo del genocidio, al fine di ricordare ancora una volta il diritto di tutti i popoli e delle nazioni di tutto il mondo alla pace e alla dignità;
 6. rende omaggio alla memoria delle vittime innocenti di tutti i genocidi e dei crimini commessi contro l'umanità;
 7. invita la Turchia a rispettare e ad attuare pienamente gli obblighi giuridici che si è assunta, comprese le disposizioni che riguardano la tutela del patrimonio culturale e, in particolare, ad effettuare in buona fede un inventario integrato del patrimonio culturale armeno e di altra origine distrutto o danneggiato nel secolo scorso;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al Presidente e al parlamento armeni e al Presidente e al parlamento turchi.